



## **Città metropolitana di Roma Capitale**

### **SUA Stazione Unica Appaltante**

Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan

“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento  
per gli enti locali del territorio metropolitano”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481

E-mail: [gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it) - PEC: [servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

## **CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI**

### **Articolo 1**

#### **Durata del servizio**

La fornitura è di durata quadriennale.

### **Articolo 2**

#### **Disciplina normativa dell’appalto**

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

### **Articolo 3**

#### **Specifiche tecniche**

1. La farmacia effettua il seguente orario:

8,30-13 e 16,00-19,30 giorno di chiusura tutti i sabati pomeriggio e le festività non in turno.

La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse. Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, dei prodotti farmaceutici di medicazione, di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente usate e distribuite dal canale farmacia, veterinari, parafarmaco in genere (dietetici per bambini ed adulti, integratori, sanitari, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, etc.), con l'esclusione dell'ossigeno terapeutico. La Normativa vigente, non prevede la fornitura dell'ossigeno terapeutico tramite i distributori intermedi, fermo restando che in caso di variazione delle norme attuali, le ditte aggiudicatricie si impegnano alla fornitura dello stesso. Il fornitore aggiudicatario si impegna inoltre a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le disposizioni vigenti al riguardo.

Si impegna quindi ad effettuare le consegne dei farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30.12.92 n. 538; deve garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

La ditta aggiudicataria deve garantire la consegna dei Farmaci in Distribuzione per Conto (D.P.C) direttamente o tramite procuo ed attivarsi in ogni forma e sede per garantire la fornitura, anche in quantità minore rispetto alla richiesta di quei farmaci definiti "mancanti cronici".

Devono essere garantiti il numero delle consegne e i tempi dichiarati in sede di gara.

La prima consegna del mattino deve essere effettuata, indipendentemente dal numero dichiarato, entro e non oltre le ore 9.30 ed entro e non oltre le ore 17.00 (invernale) e 18.00 (estivo) per la prima consegna del pomeriggio ed almeno una consegna entro gli orari sopraindicati per l'apertura domenicale e/o festivi.

Decorsi 60 (sessanta) minuti senza che pervenga la consegna, saranno applicate le penali.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate, relativamente alle sole quantità, soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore della farmacia o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del fornitore aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria deve fornire un servizio di reso entro massimi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di acquisto per prodotti erroneamente ordinati, consegnati in sovrannumero rispetto all'ordinato, danneggiati e non più integri, invenduti ed invendibili, inclusi prodotti dietetici, parafarmaci e prodotti per la prima infanzia.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità dei prodotti stessi.

La ditta aggiudicataria deve fornire esclusivamente i farmaci di qualsiasi categoria o tipo aventi la stessa AIC di quelli richiesti tramite l'ordine evaso dal direttore della farmacia o da un suo incaricato; l'unica eccezione consentita è quella dovuta all'aggiornamento del codice AIC da parte del Ministero della Salute.

A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte del Direttore della farmacia in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello contrattuale.

In caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili al fornitore aggiudicatario, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto

(via modem), compatibile con i sistemi in uso presso la farmacia di Anguillara Sabazia, sia mediante comunicazioni telefoniche con indicazione immediata da parte del fornitore aggiudicatario dei prodotti mancanti.

Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell'ordine.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alla farmacia una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.

L'eventuale adeguamento del sistema informatico per la trasmissione degli ordini dalla Farmacia Comunale alla Ditta aggiudicataria sarà a carico della Ditta stessa.

I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.

Il fornitore aggiudicatario dovrà aggiornare quotidianamente gli archivi informatizzati della farmacia mediante la comunicazione dei nuovi prodotti gestiti, del relativo prezzo di acquisto nonché del prezzo di vendita al pubblico.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti, nei propri listini telematici, offerte con percentuali di sconto più convenienti rispetto a quelle di contratto, la farmacia potrà usufruire delle predette offerte ed ordinare, pertanto, il prodotto al prezzo speciale di cui al listino.

Inoltre è richiesta l'imminente comunicazione delle voci mancanti in via telematica e la trasmissione nel tempo più breve possibile delle comunicazioni del Ministero della Salute e delle comunicazioni urgenti di carattere normativo ed un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci etici, specialità medicinali e parafarmaci.

### **Articolo 3 bis**

#### **Oneri a carico del fornitore**

Il fornitore aggiudicatario, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati, dovrà provvedere al ritiro e/o riacquisto dei prodotti da essi forniti e non venduti a otto mesi dalla data di scadenza, indipendentemente dalla data di consegna emettendo nota di accredito di importo pari ai prezzi di cessione dei prodotti stessi, esclusi quelli per i quali sono previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso.

Di tale facoltà la Farmacia Comunale di Anguillara Sabazia potrà avvalersi fino ad un massimo del due per mille per anno del rispettivo ammontare dei prodotti complessivamente acquistati.

Dovrà inoltre essere garantito, senza alcun limite, il ritiro delle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso.

Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni la farmacia provvederà direttamente, addebitando il relativo costo al fornitore inadempiente.

Il fornitore aggiudicatario dovrà:

- fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T. , delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche della farmacia comunale di Anguillara Sabazia, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
- inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
- applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del capitolato, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;

- attivarsi in ogni forma e sede per garantire la fornitura, anche in quantità minore rispetto alla richiesta di quei farmaci definiti “mancanti cronici”, oggi farmaci contingentati;
- mantenere la percentuale di sconto offerto, superiore al minimo di legge, fissa ed immutabile per tutta la durata del contratto e accettare che in caso di variazione dello sconto minimo vigente (30,35% + eventuali sconti temporanei previsti per legge per i medicinali concedibili SSN e 30,35% per i medicinali non concedibili SSN) l’offerta venga automaticamente adeguata secondo le variazioni intervenute;
- di fornire i prodotti oggetto del presente appalto con data di scadenza non inferiore a 18 mesi, rispetto alla data di avvenuta consegna;
- di accettare le restituzioni, entro 30 giorni dall’arrivo di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito, entro i successivi 30 giorni per l’intero importo dei prodotti resi.

Il fornitore aggiudicatario, si impegna, in caso di variazione del sistema di remunerazione, a riparametrare la scontistica offerta.

#### **Articolo 4**

##### **Responsabilità dell’esecutore del contratto**

1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
5. Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

#### **Articolo 5**

##### **Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.**

1 Ai fini di un’omogenea formulazione dell’offerta, è previsto che i pagamenti siano effettuati entro sessanta giorni fine mese data fattura.

Tali pagamenti saranno comunque considerati effettuati entro i termini concordati tra le parti, purché la data di valuta per il beneficiario non sia posteriore a sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del pagamento.

##### *1.1 Cessione dei crediti*

La cessione dei crediti e le procure potranno essere effettuate dai fornitori nei limiti ed alle

condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, previa comunicazione scritta al Comune di Anguillara Sabazia.

### *1.2 Trasferimento d'azienda*

Il fornitore aggiudicatario è tenuto a comunicare il trasferimento d'azienda, anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, al Comune di Anguillara Sabazia entro e non oltre sette giorni dal trasferimento stesso. Il Comune di Anguillara Sabazia si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 c.c., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti del fornitore aggiudicatario e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara.

Il fornitore aggiudicatario è, inoltre, tenuto a comunicare al Comune di Anguillara Sabazia ogni e qualsiasi atto di trasformazione cessione o scissione della ditta nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti.

Il Comune di Anguillara Sabazia si riserva, nel caso in cui il fornitore aggiudicatario in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette non abbia più requisiti richiesti per partecipare alla gara, di recedere dal contratto.

La mancata comunicazione di quanto sopra previsto, entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento del fornitore aggiudicatario e attribuisce all'Amministrazione appaltante la facoltà di risolvere il contratto, oltre al diritto a chiedere il risarcimento dei danni.

Le disposizioni previste dal presente punto si applicano anche a tutte le imprese partecipanti ad associazioni di imprese.

5. Il documento di trasporto, le fatture, le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali saranno intestati a:

FARMACIA COMUNALE ANGUILLARA SABAZIA – VIA STRADA VICINALE DEI VIGNALI N. 28 - ANGUILLARA SABAZIA – P.I. 02120471004

In relazione a quanto disposto dalla legislazione vigente L.190/2014 art.1 comma 629, in merito all'obbligo della fatturazione elettronica, si comunica che la farmacia comunale di Anguillara Sabazia è soggetta al regime di SPLYT PAYMENT. Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà effettuato al fornitore entro 60 (sessanta) giorni-fine mese dalla data fattura direttamente su conto corrente postale o bancario dedicato, come indicato in fattura.

In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato, nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica.

## **Articolo 6**

### **Clausole penali**

Saranno applicate le penalità sotto indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente alla Farmacia comunale di Anguillara Sabazia, al verificarsi delle seguenti situazioni:

2. forniture non effettuate nel giorno stabilito nell'offerta e forniture effettuate in ritardo, ferma restando la facoltà della Farmacia comunale di Anguillara Sabazia di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;

3. mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T. , delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche della farmacia comunale;
4. fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità dei prodotti stessi e/o revocati o comunque invendibili;
5. mancata applicazione degli sconti indicati nel capitolato;
6. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T.;
7. fornitura di prodotti aventi AIC diversa da quelli richiesti tramite l'ordine emesso dal Direttore della Farmacia o da un suo incaricato.

*α.* Per il punto 1 si applicherà una penale di €. 50,00 ( euro cinquanta/00) per ogni mancata o ritardata fornitura; qualora la mancata o ritardata fornitura si riferisca, in tutto o in parte, a specialità medicinali il cui prezzo al pubblico è superiore ad €. 50,00, la penale sarà applicata in misura pari ad €. 100,00 (euro cento/00).

*β.* Per il punto 2, decorsi tre mesi dall'avvio della fornitura, verrà addebitato l'importo di €. 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun mese di mancata attivazione.

*χ.* Per il punto 3, fermo restando il diritto della farmacia comunale di Anguillara Sabazia alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari a €. 10,00 (euro dieci/00) per ogni prodotto erroneamente consegnato.

*δ.* Per i punti 4 e 5 la Farmacia comunale di Anguillara Sabazia, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, potrà irrogare una penale in misura pari al 30% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse.

*ε.* Per il punto 6, fermo restando il diritto della farmacia comunale di Anguillara Sabazia alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari a €. 10,00 (euro dieci/00) per ogni prodotto con codice AIC diverso da quello ordinato.

La Farmacia comunale di Anguillara Sabazia provvederà alla notifica per iscritto delle penali applicate al fornitore, che sarà tenuto all'emissione di apposita nota di credito per il relativo importo. Qualora il fornitore non ottemperasse all'obbligo di emissione della relativa nota di credito, la Farmacia comunale provvederà a trattenere il relativo importo dalla cauzione definitiva prestata dal fornitore ai sensi nei modi e previsioni del D.Lgs. 50/2016 .

Inoltre si provvederà a liquidare la fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

## **Articolo 7**

### **Recesso unilaterale dal contratto**

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

## **Articolo 8**

### **Risoluzione del contratto**

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia , se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

*a)* il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;

*b)* con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

*c)* l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

*d)* l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016*).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

*a)* nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

*b)* nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

## **Articolo 9**

### **Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

## **Articolo 10**

### **Proroga**

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara ( art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

## **Articolo 11**

### **Cessione dei crediti**

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **Articolo 12**

### **Divieto di cessione del contratto e subappalto**

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il subappalto è disciplinato dalla normativa vigente.

## **Articolo 13**

### **Foro competente**

1. La SUA cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa e l'Ente convenzionato anche in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Foro competente è quello di Roma.
2. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Civitavecchia.

## **Articolo 14**

### **Tutela dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del

R.U.P.;

b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;

c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;

d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Appalti e Contratti, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo il Modello a corredo dell'offerta allegato agli atti di gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate

## **Articolo 15**

### **Protocollo di legalità**

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

## **Articolo 16**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonino d'Este Orioles